TRIBUNALE DI TERNI

Avviso di vendita di immobili

Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 23/2017

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Ilaria Palmeri

Il sottoscritto Avv. Ester Cecilia Murino, con studio in Orvieto (TR), Via Pertusa n.3, tel. 0763.340904, fax 0763.340904, pec: avvesterceciliamurino@cnfpec.it, mail estercecimur@virgilio.it visto il provvedimento di nomina emesso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Terni del 6/03/2017, ai sensi dell'art.559, 3° e 4° comma e dell'art.591 bis 2° comma nn. 11 e 12 cpc, vista l'ordinanza di vendita dei beni pignorati e di delega delle operazioni, emessa dal G.E. con provvedimento in data 25/03/2018,

RENDE NOTO

che il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili così descritti in base alla consulenza tecnica redatta dal Geom. Paolo Tavoloni:

LOTTO UNICO

Proprietà per 1000/1000 Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole, sito in Vocabolo Paladina snc, posto ai piani interrato e terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Monteleone d'Orvieto al Foglio 6 part. 461 sub.1, cat. D/10, rendita Euro 812,00

Il fabbricato è inserito all'interno dell'area identificata al Foglio 6 particella 461 categoria Ente Urbano, della superficie di are 12 e ca 50.

(Originariamente Foglio 6 part.433 categ. C2 classe 3 consistenza mq 18 (locale magazzino) - **tale immobile è stato demolito totalmente e soppresso catastalmente, dando origine alla seguente:**

Foglio 6 part.461 sub.1 cat. D/10 rendita Euro 812,00 (fabbricato per funzioni produttive connesse all'attività agricola)

Accesso dalla strada vicinale del Molinello. Il fabbricato si articola su due piani (piano seminterrato e piano terra) collegati da una scala interna metallica a chiocciola, dotato di un servizio igienico. L'immobile risulta in possesso dell'agibilità. Ape per il piano terra. Si rende necessaria la redazione di DOCFA per la sostituzione della Planimetria non conforme allo stato di fatto, i cui costi sono stati detratti dal prezzo di vendita, come esattamente indicato nella perizia in atti cui si rimanda.
L'immobile è occupato dal debitore.

Proprietà per 1000/1000 Terreno in Comune di Monteleone d'Orvieto, censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 6 part. 65, Porz. AA qualità Bosco Misto classe 1, superficie are 11 ca 00,

deduz. B1, R.D. Euro 1,31, R.A. Euro 0,28, Porz. AB qualità Bosco Ceduo classe 2, superficie are 00 ca 80, deduz. B1, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,02.

E' un piccolo appezzamento di bosco, con andamento planimetrico in forte pendenza, che delimita a Nord la Proprietà.

Accesso dalla strada comunale Cortina alla Paladina e dalla restante proprietà.

Proprietà per 1000/1000 Terreno in Comune di Monteleone d'Orvieto, censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 6 part.84 qualità Seminativo classe 4, superficie are 33 ca 90, R.D. Euro 7,88, R.A. Euro 7,00,

Accesso dalla restante proprietà.

Proprietà per 1000/1000 Terreno in Comune di Monteleone d'Orvieto, censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 6 part.85 qualità Bosco Misto classe 1, superficie are 52 ca 80, deduz. B1, R.D. Euro 6,27, R.A. Euro 1,36,

Accesso dalla restante proprietà.

Proprietà per 1000/1000 Terreno in Comune di Monteleone d'Orvieto, originariamente censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 6 part.86 qualità Uliveto classe 3, superficie Ha 1 are 81 ca 60, deduz. B1, R.D. Euro 35,64, R.A. Euro 13,13

La suddetta porzione di immobile è stata soppressa dando origine alla seguente:

Terreno in Comune di Monteleone d'Orvieto, censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 6 part.462 qualità Uliveto classe 3, superficie Ha 1 are 71 ca 70, deduz. B1, R.D. Euro 33,70, R.A. Euro 12,41

Appezzamento di terreno coltivato a Oliveto, esposizione prevalente Nord-Sud e pendenza verso Ovest.

Accesso dalla strada vicinale del Molinello alla Palladina e dalla restante proprietà.

Esiste un Atto Notarile di asservimento di terreni, che rimarrà a carico dell'acquirente, a rogito Notaio Grazia Cherubini,con il quale il Debitore Esecutato si è impegnato ad asservire, per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo,nei confronti del Comune di Monteleone d'Orvieto i seguenti terreni di proprietà:

Appezzamento di terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 1 are 84 e ca 20, nel quale attualmente insiste un piccolo fabbricato ad uso deposito agricolo;

Con lo stesso atto è stato costituito un vincolo di destinazione d'uso del fabbricato in oggetto, il quale obbliga il mantenimento della destinazione d'uso di magazzino destinato all'esercizio della attività agricola per anni 15.

Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione degli immobili, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformità urbanistiche e catastali riscontrate, nonché alle modalità di determinazione del prezzo.

Le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima e relazione ed eventuale integrazione- rettifica redatta dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione, Geom. Paolo Tavoloni, nella procedura esecutiva n.23/2017 R.G.E. Trib. Terni, che deve essere consultata dall'offerente e alla quale si fa espresso rinvio, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

Si rende noto inoltre che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato

e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del professionista delegato). Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo la liberazione dell'immobile sarà effettuata salvo espresso esonero a cura del custode giudiziario professionista delegato.

Gli oneri fiscali-tributari derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario, oltre alla metà del compenso del delegato e alle spese generali della fase del trasferimento ai sensi del DM 227/15.

L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega, sui seguenti siti internet www.tribunale.terni.it; www.asteannunci.it

La perizia del Ctu, la pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita sono regolate dalla "disciplina della vendita" contenuta nell'ordinanza di vendita consultabile sui suddetti siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it, . Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti internet sopra indicati, anche presso il sottoscritto custode-giudiziario professionista delegato Avv. Ester Cecilia Murino, tel. e fax 0763.340904, cell. 349.8077583 e-mail: avvesterceciliamurino@cnfpec.it, e presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni nonché al numero verde call center **800630663** presso il quale potrà essere richiesto anche l'inoltro della perizia a mezzo fax o e-mail.

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 571 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal professionista delegato, il quale

FISSA

A) l'udienza per l'esperimento di **vendita senza incanto dei lotti sopradescritti** per il giorno **15 febbraio 2019 ore 17,00,** presso lo studio del professionista delegato a Orvieto (TR) Via Pertusa n.3 stabilendo le seguenti condizioni:

1) Presentazione delle offerte presso lo studio del professionista delegato Avv. Ester Cecilia Murino a Orvieto (TR), Via Pertusa n.3 entro le ore 11,00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara; data dell'esame delle offerte 15 febbraio 2019, ore 16,45 presso lo studio del professionista delegato Avv. Ester Cecilia Murino, Orvieto (TR), Via Pertusa n. 3;

2) Prezzo base d'asta:

LOTTO UNICO euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) prezzo di perizia euro 145.500,00

Il prezzo offerto non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) pari ad euro 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento/00).

Rilancio minimo in caso di gara non inferiore ad euro 2.500,00

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)

1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso **lo studio del sottoscritto professionista, Orvieto Via Pertusa n.3 entro le ore 11.00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. (Orari e modalità di ricezione delle offerte: in orario di apertura dello studio, esclusi giorni di sabato, domenica, prefestivi, festivi, previo appuntamento telefonico cell.3498077583). Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da €16,00 e di ulteriori due marche da bollo da €2,00 ciascuna, per un totale di €20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base **(prezzo minimo)** indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario, che non potrà essere superiore a **120** giorni dalla data di aggiudicazione (non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale). Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare un'unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta valida per più lotti non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a **"Tribunale di Terni - Proc. n. 23/2017**" **per un importo pari al 10% del prezzo offerto**, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

- ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile: si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato relativo alla sola fase di trasferimento della proprietà e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del DM 227/15; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà

l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate al punto n. 6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a **"Tribunale di Terni – Proc. n. 23/2017"**, oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà a versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario; ove il saldo prezzo dovuto dall'aggiudicatario sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo sarà trattenuto dal delegato sul conto corrente intestato alla procedura;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (**fondiario**) **termine di 10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario degli oneri tributari quantificate dal custode (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima all'estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa

deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti a Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001

i rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli del prezzo offerto; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; **se la gara non può avere luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo; al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni allegati alle rispettive offerte;

12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite; laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590bis c.p.c., sia presentata a favore di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare.

- in tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo;

- in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva a carico del creditore;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire in sua vece:

a) un procuratore speciale o generale, munito di procura conferita mediante atto notarile;

b) un avvocato, parimenti munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u. c. e 583 c.p.c.;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti *ex* art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 23/2017; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

Orvieto/Terni, 1.10.2018

Il professionista delegato

FIRMATO

Avv. Ester Cecilia Murino